

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI MONREALE

LOCALITÀ PIETRALUNGA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 16,09 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 15,64 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:

SEZIONE DOC - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DICHIARAZIONI

Elaborato:

CDU - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Nome file stampa: FV.MNR02.PD.DOC.02.pdf	Codifica Regionale: RS12ADD0003A0	Scala: ---	Formato di stampa: A4
Nome elaborato: FV.MNR02.PD.DOC.02	Tipologia: R		

Proponente:

E-WAY FINANCE S.p.A.
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA. 15773121007



E-WAY FINANCE S.p.A.
P.zza San Lorenzo in Lucina, 4
00186 - Roma
C.F./P.Iva 15773121007

Progettista:

E-WAY FINANCE S.p.A.
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA. 15773121007



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.MNR02.PD.DOC.02	00	04/2022	C.Pietrafesa	A.Bottone	A.Bottone

E-WAY FINANCE S.p.A.
www.ewayfinance.it

Sede legale
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
tel. +39 0694414500

Sede operativa
Via Provinciale, 5
84044 ALBANELLA (SA)
tel. +39 0828984561



Bollo virtuale
€ 16,00
n. identificativo
01201532233757
dell'05.10.2021

COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

AREA V - GESTIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE EDILIZIA PRIVATA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata tramite **PEC** in data 11 ottobre 2021 dal sig. **CERRUTI DOMENICO**, nato a Salerno il 20 giugno 1965, nella qualità di legale rappresentante della **E-Way Finance SPA**;

Visto il P.R.G. adottato con le Deliberazioni Consiliari del 07.07.1977 n.189 e del 18.05.1978 n.149, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al Decreto dell'Assessorato Reg.le al Territorio ed Ambiente del 09.08.1980 n.213;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale adottato con la Deliberazione n. 44 del 29.02.1980 ed approvato dall'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente con Decreto n.150 del 27.05.1980;

Vista la Legge del 17.08.1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n.71 del 27.12.1978 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica";

Visto il Decreto Legislativo n. 80 del 31.03.1998 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle P.A., di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15.03.1997, n. 59;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 ottobre 1998 "Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli Enti locali;

Vista la Legge n. 47 del 28/02/1985 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la L.R. 37/85 Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive;

Visto il DPR. 380/2001 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Vista la L.R. n. 16 del 10.08.2016 "Recepimento del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

Visti i Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.);

Visto il Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 15 aprile 2015 – "Istituzione di una fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi";

Visto l'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.), relativo al territorio di Monreale D.S.G. n.30 del 18 febbraio 2021;

Viste le Cartografie dei Vincoli Idrogeologici di cui al R.D.L. n.3267/1923 ricadenti nel territorio Comunale;

Viste le Cartografie dei Vincoli Paesaggistici di cui al D. Lgs. N. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ricadenti nel territorio comunale;

Vista la L.R. n.16/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Visto il Decreto Legislativo n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Visto il D.P.R.S. del 10.04.2012 pubblicato nella GURS n. 20 del 18.05.2012 inerente "Piano Forestale 2009/2013" recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16/96 e la relativa cartografia disponibile del sito SIF all'indirizzo <http://sif.regione.sicilia.it/webgis>, nonché i dati desumibili dagli elaborati al piano;

Vista la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, art. 37, comma 5, pubblicato nella G.U.R.S. n. 6 del 12 febbraio 2021, inerente "Interventi produttivi nel verde agricolo", dove viene abrogato l'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;

Vista la Legge n. 183 del 12.11.2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” Legge di stabilità 2012;

Visto l’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 “**Legge-quadro in materia di incendi boschivi**” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000;

Viste le perimetrazioni dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, acquisite dal **Corpo Forestale dello Stato**, attraverso le quali è stato ufficialmente istituito il “**Catasto degli Incendi**” del Comune di Monreale, costituito dalle perimetrazioni cartografiche e dall’elenco definitivo di tutte le particelle catastali con relative superfici e proprietà;

Vista la deliberazione di G.M. n. 115/A/IE del 22/11/2019 avente per oggetto “Adeguamento diritti SUAP e SUE – Tariffe Cimiteriali – anno 2020”;

Visti gli atti d’Ufficio:

CERTIFICA

Che nel P.R.G. vigente:

FOGLIO DI MAPPA N. 146 del Catasto Terreni di Monreale:

- Le particelle nn. **16,45,57,61,62,63,64,65,66,112,113,114,115** e **126** ricadono in zona “**E**” e sono interessate dalla fascia di rispetto alla strada provinciale “**SP91**”.

La particella n. **16** è interessata in minima parte, dal **P.A.I.** – “*Bacino Idrografico del Fiume Belice*”, approvato con **D.P.R. n. 251** del 07/10/2005 e ss. agg., secondo la scheda di seguito indicata:

Scheda **057-6MO-125**

Fenomeni	frana complessa
Attività	quiescente
Grado di pericolosità	P 1 – moderato

L’art. 2 del Decreto Presidenziale del 15.04.2015 istituisce, a scopo preventivo e precauzionale:

*“l’estensione dell’ambito minimo di riferimento nelle aree a pericolosità geomorfologica **P2, P1 e P0** degli studi geologici e geotecnici previsti dal comma 8 dell’art.8 delle norme specifiche di attuazione del PAI; l’estensione di detto ambito dovrà riguardare almeno l’areale del bacino idrografico di ordine minore in cui è inserita l’area a pericolosità geomorfologica”.*

Secondo le **Norme di attuazione del P.A.I.** ai sensi dell’art.8 “*Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica*” - Capo I – Assetto Geomorfologico:

nelle aree a pericolosità **P2, P1 e P0** è consentita l’attuazione dalle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.

La destinazione urbanistica sopra citata è regolamentata come segue:

ZONA E

Le zone segnate con il simbolo E sono destinate agli usi agricoli.

In esse sono consentite costruzioni di carattere agricolo (stalle, fienili, silos, ricoveri, etc..) con le seguenti prescrizioni:

- a) L’indice di densità edilizia fondiaria non potrà superare 0,06 mc/mq;
- b) le distanze dalle strade sono quelle previste dal D.M. n.1404 dell’01.04.1968 e i distacchi minimi dai confini mt.10,00.

In dette zone è consentita, altresì, la costruzione di abitazioni con i seguenti limiti:

- a) l’indice di densità fondiaria non potrà superare 0,03 mc/mq;
- b) gli edifici non possono comprendere più di due piani fuori terra e comunque non possono superare l’altezza massima di mt.7,00;
- c) le distanze dalle strade sono quelle previste dal D.M. n.1404 dell’01.04.1968 e il distacco minimo dai confini mt.10,00.

In nessun caso, però, possono sommarsi le densità previste per le attrezzature agricole e le abitazioni.

In dette zone sono, altresì, consentiti gli interventi di cui all’art.22 della L.R. 71/78.

Le particelle suddette sono regolamentate dalle Norme di Attuazione del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio Comunale.

Inoltre le particelle nn. **16,45,57,61,62,63,64,65,66,112,113,114,115** e **126** sono state percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni. (Incendio anno 2007), ai sensi dell'art. 10 - Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Evidenziato che, come stabilito al comma 1, art. 10 della legge n. 353/2000, come in parte modificato dall'art. 4, comma 173, della Legge 350/2003, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art.30 del D.P. 380/2001.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Diritti di istruttoria pari ad € 125,00 riscossi con bonifico bancario eseguito in data 6 ottobre 2021 c/o C.C. UNICREDIT intestato al Comune di Monreale IBAN IT 71 B 02008 43450 000300006976.
Ordinante: **E-Way Finance SPA.**

Monreale lì, 27 ottobre 2021

Il Responsabile del Procedimento
L'Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Russo



Il Dirigente dell'Area V
Ing. Maurizio Busacca

Firmato digitalmente da

maurizio busacca

Data e ora della firma: 29/10/2021
13:12:19